Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1968.

Modifiche ai contingenti del personale in servizio presso l'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale è stato approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99 con il quale sono state dettate le norme di attuazione del predetto statuto relative al Commissario del Governo nella regione;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 631;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1965, con il quale è stato fissato il contingente massimo del personale per il funzionamento dell'ufficio del Commissario nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di dover apportare modifiche ai contingenti del personale sopraindicato ed a quello comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29 ottobre 1965, concernente « composizione dell'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e contingente del personale per il funzionamento dell'ufficio stesso », è sostituito dal seguente:

Per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo è fissato il seguente contingente massimo di personale statale delle carriere direttiva, di ragioneria e di concetto od equiparate:

1. - carriera direttiva amministrativa:

a) vice prefetti e vice prefetti ispettori o ispettori generali e direttori di divisione o qualifiche equiparate . . . . n. 7

b) direttori di sezione . . . . » 9

c) consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . » 6

2. - carriera speciale di ragioneria, di concetto od equiparate:

a) ispettori generali e direttori di ragioneria di 1ª o 2ª classe . . . . » 3

b) vice direttori di ragioneria, ragionieri, ragionieri aggiunti o qualifiche equiparate della carriera di concetto . . . . » 10

Totale . . . n. 35

Nella prima fase del funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo, i posti di cui al punto 2, lettera *a*), possono essere ricoperti con personale della carriera amministrativa di qualifica corrispondente.

Per comprovate, particolari ragioni di servizio, può essere assegnato, in luogo di quello, di cui al precedente comma, personale del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Il contingente massimo del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, verrà fissato con successivo provvedimento.

Fino a quando non verrà emanato il predetto provvedimento, l'ufficio del Commissario del Governo si avvale degli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei contingenti, di cui al successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1965, è sostituito dal seguente:

Per l'esercizio dei particolari poteri di amministrazione attribuiti dall'art. 70 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 31 gen-

naio 1963, n. 1, il Commissario del Governo può avvalersi, inoltre, del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei limiti dei seguenti contingenti massimi:

Coefficiente	500	n. 9
»	402	» 30
»	325	» 56
»	271	» 57
»	229	» 53
»	202	» 72
»	180	» 51
Salariati	—	» 212
	Totale	n. 540

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 195

(7765)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.

Proroga del termine stabilito per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della pretura di Sorrento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 novembre 1963, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è stato concesso al comune di Sorrento, per la durata di anni 20, un contributo annuo di L. 2.993.000 nella spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine di tre anni stabilito dall'art. 3 del sopracitato decreto 30 novembre 1963, decreto prenotato agli impegni del capitolo 86 (ora 5010), al n. 9 dell'esercizio 1963-64, e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1964, registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 193;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Sorrento, prima della scadenza di cui sopra, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando per realizzare l'opera della quale si ha urgente necessità per poter sistemare gli uffici della pretura nei nuovi locali idonei e sufficienti;

Decreta:

Al comune di Sorrento, per l'ultimazione dell'edificio della pretura è concessa la proroga di due anni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 223

(7855)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Sondrio, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Russo dott. Carmelo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mietta geom. Mario, rappresentante del genio civile;

Pandini cav. Athos, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pisanelli per. agr. Marcello, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Contini Natale, Lanza Giuseppe, La Ragione Antonio, Marchesi cav. Giovanni, Margolfo Martino, Dalle Grave Valerio e Giana Angelo Celestino, rappresentanti dei lavoratori;

Massera per. chim. Virgilio, Andreani Mario, Gritti Alberto e Maspes Alfredo, rappresentante dei datori di lavoro;

Segattini dott. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 180

(7761)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di Polla a contrarre un mutuo per completare la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 12 maggio 1967, del comune di Polla;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 4.926.000 per il completamento del costruendo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 262 del 18 febbraio 1963, n. 208;

Vista la nota 174393 del 12 gennaio 1968 del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di costruire in Polla un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Per completare la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Simone Tierno, il comune di Polla è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 4.926.000 (quattromilioninovecentoventiseimila) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Polla un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 350.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 4.926.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

Previa presentazione del provvedimento formale relativo alla concessione del mutuo predetto il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Polla, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1968
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 153

(7887)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1968.

Inclusione di insegnanti abilitati nelle graduatorie previste per l'immissione nei ruoli della scuola media dalla legge 29 marzo 1968, n. 327, recante norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, che reca norme integrative alla legge 25 luglio 1966, numero 603, sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Decreta:

Art. 1.

L'inclusione in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media statale può essere richiesta:

1) dagli insegnanti forniti di abilitazione che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica in nessuno degli anni suddetti inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri;

2) dagli insegnanti forniti delle abilitazioni all'insegnamento delle materie tecniche commerciali, delle materie tecniche agrarie e della chimica elencate nell'allegato prospetto *A*, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, con qualifica in nessuno dei predetti anni inferiore a « buono »;

3) dagli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta

con decreto ministeriale 10 agosto 1966 e che abbiano prestato almeno un anno di servizio in scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria o artistica con qualifica non inferiore a « buono » nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

Gli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale, possono parimenti chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media, purchè siano in possesso di abilitazione secondo le norme di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma, e non abbiano riportato qualifica inferiore a « buono » successivamente alla nomina in ruolo, in nessuno degli anni scolastici a partire dal 1949-50.

Per i fini di cui ai precedenti commi sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si considera, altresì, valida per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali la abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe di esame XIV - Sottoclasse B), della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Le norme dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto e di musica e canto corale e all'insegnamento dell'educazione fisica ai fini dell'assunzione, rispettivamente, nei ruoli dei professori di educazione musicale e di educazione fisica.

Gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo saranno collocati nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'inclusione in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti al precedente articolo, siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'allegato prospetto *B*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, l'abilitazione in chimica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, nonchè quelli elencati nella seconda colonna della tabella *B* annessa al medesimo regolamento.

Per le cattedre di educazione fisica sono validi i diplomi e gli attestati di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Gli insegnanti di cui al presente e al precedente articolo possono chiedere l'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il servizio richiesto dal precedente art. 1, ai fini della immissione nei ruoli della scuola media, deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 4.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento. I non vedenti possono essere assunti in ruolo per le cattedre per le quali sia prevista la loro partecipazione ai concorsi ordinari, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono stati radiati dall'albo professionale;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4) e 5), del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469.

Art. 5.

Ai fini dell'immissione in ruolo ciascun aspirante deve presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - domanda redatta in carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato *C*), nella quale deve dichiarare, a pena di nullità della domanda stessa:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge) e la qualità di lettore di italiano, insegnante di scuola secondaria o insegnante elementare di ruolo in base alla quale chiede di essere ammesso al concorso;

b) la cattedra richiesta; potranno essere prese in considerazione solo le domande relative a cattedre reperite con decreto ministeriale 26 settembre 1966 ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica maschile e femminile);

c) il preciso recapito, con l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso; l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito dichiarato in occasione di comunicazioni;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 4;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola preso la quale lo aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione posseduto o della migliore votazione conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo. Coloro che non siano in possesso del certificato di abilitazione o di quello attestante la votazione conseguita in un concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'opera universitaria. Tale domanda, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, verrà unita dall'aspirante alla domanda di assunzione in ruolo;

2) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma, deve essere presentato il duplicato relativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) i certificati in carta legale comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, come precisato al precedente art. 1, nonchè gli altri servizi prestati, che il candidato intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 4 della legge 25 luglio 1966, numero 603, e dall'art. 7 del presente decreto. Detti certificati devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito e la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolatico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, attestare che il servizio sia stato prestato senza demerito in classi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 1, n. 1), devono documentare il servizio di lettore presso università o istituti di cultura stranieri con un certificato rilasciato su carta da bollo dal Ministero degli affari esteri, dal quale risultino, per ogni anno scolastico, le date di inizio e termine del servizio e l'orario settimanale del servizio stesso, nonchè l'indicazione della qualifica.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, nè saranno ritenute valide formule generiche od espressioni comunque sostitutive di esse.

4) una scheda di elencazione dei documenti presentati ed una scheda di valutazione dei titoli. Tali schede sono in distribuzione presso i provveditorati agli stu-

di, e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di immissione in ruolo ed ai documenti allegati.

Art. 6.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili allo aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Di qualsiasi documento e titolo è ammessa la presentazione in copia autentica anzichè in originale, a condizione che le copie autentiche siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad amministrazioni ed uffici, compresi quelli della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per ciascun ruolo saranno compilate due graduatorie nazionali da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti di cui al precedente art. 1, forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta, e l'altra (graduatoria *B*) gli aspiranti di cui al precedente art. 2, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida, o sia considerata coincidente, con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

In ciascuna graduatoria gli aspiranti saranno collocati, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nell'ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.

A tal fine verranno computati:

a) il punteggio del titolo di abilitazione o della migliore votazione eventualmente ottenuta nelle prove di esame di un concorso a cattedre, punteggio, in entrambi i casi, ridotto in centesimi;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio validamente prestati nella scuola in cattedra corrispondente; per la determinazione della corrispondenza dei servizi prestati nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi di avviamento professionale e scuole d'arte, saranno osservate le norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, riportate nell'allegato *D*;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in diverso tipo di insegnamento;

d) punti 1 per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiati di istruzione secondaria e artistica, ovvero presso università o istituti di cultura stranieri; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età.

Le graduatorie nazionali compilate a norma del presente decreto saranno utilizzate, dopo che siano stati nominati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, per il conferimento delle cattedre previste dal secondo e dal terzo comma del suddetto art. 6.

Art. 8.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire a pena di decadenza al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale a dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'affettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti, agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 9.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare alla assunzione in ruolo, o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1968
Registro n. 64 *Pubblica istruzione, foglio n.* 28

Allegato *A*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI DELL'ART. 1 — N 2 — DEL PRESENTE DECRETO.

Classe	XII —	Materie tecniche del tipo commerciale
Tab.	6 Avv. —	Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale
Classe	XVIII —	Chimica
Tab.	A VIII —	Chimica e merceologia negli istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri
Tab.	E VIII —	Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale

Classe XIV — sottoclasse *e*): Scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie:
Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria

Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria:
Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale
Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale
Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna

Classe XVI — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale
Tab. C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario

Classe XVIII — Chimica
Tab. A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri
Tab. E VIII — Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale

Classe XIX — Chimica industriale
Tab. E IX — Chimica industriale e tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale per chimici tintori e coloristi
Tab. E X — Chimica e laboratorio chimico nell'istituto tecnico industriale per chimici tecnici dell'industria agricola
Tab. E XI — E XII — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali, chimica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale per la conceria e la chimica conciaria

Classe XX — Chimica, industrie agrarie e caseificio
Tab. C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario
Tab. C III — Chimica e caseificio nell'istituto tecnico agrario

Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica:
Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale
Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico

Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale
Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XLV — sottoclassi *a*), *b*), *c*): Materie tecniche del tipo marinaro
Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:
a) sezione navigazione
b) sezione meccanica
c) sezione costruzione

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario
Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

N.B. — A norma dell'art. 1 secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 327, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'immissione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di matematica,

Classe XIX — Chimica industriale
Tab. E IX — Chimica industriale e tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale per chimici tintori e coloristi
Tab. E X — Chimica e laboratorio chimico nell'istituto tecnico industriale per chimici tecnici dell'industria agricola
Tab. E XI — E XII — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali, chimica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale per la conceria e la chimica conciaria

Classe XX — Chimica, industrie agrarie e caseificio
Tab. C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario
Tab. C III — Chimica e caseificio nell'istituto tecnico agrario

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario
Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

---

ALLEGATO *B*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DI MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI

1) Abilitazioni pienamente valide:

Classe XIII — sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*): Matematica e fisica e matematica
Tab. 2 — Matematica nella scuola media
Tab. 8 — Matematica nel ginnasio isolato
Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale
Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici industriale, nautico, commerciale
Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici industriale, commerciale e per geometri

Classe XIV — sottoclasse *b*): Matematica, nozioni di contabilità scienze naturali e merceologia
Tab. L I — Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale

Classe XIV — sottoclasse *c*): Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene
Tab. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale

2) Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti:

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale
Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XIII — sottoclasse *c*): Fisica:
Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale

Classe XIV — sottoclasse *a*): Matematica, elementi di fisica e chimica:
Tab. D I — Matematica, elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale

Classe XIV — sottoclasse *d*): Scienze naturali e fisica, merceologia:
Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile

osservazioni ed elementi di scienze naturali dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127. Fra tali titoli sono comprese le lauree in economia e commercio, in scienze economico-marittime e in medicina veterinaria.

ALLEGATO *C*

(Modello della domanda di immissione in ruolo in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati. — ROMA

. .1. . sottoscritt. . . . (1), nat. . a . . . . il . . e residente a . . (prov. . .), chiede, in applicazione della legge 20 marzo 1968, n. 327, l'immissione nel ruolo dei professori di nella scuola media, avendo prestato servizio in qualità di . . . . (2) negli anni scolastici . con qualifica per nessun anno inferiore a « buono », ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di .

A tal fine, ed ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 1968, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali: . .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4 del decreto;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso (5);

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (6).

Data . . . .

Firma

. . . . (1)

Autentica di firma (7)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo o in qualità di lettore di italiano presso università e istituti di cultura stranieri. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(5) Indicare l'università o l'istituto.

(6) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(7) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *D*

TABELLA DELLA CORRISPONDENZA TRA I RUOLI DELLE PREESISTENTI SCUOLE MEDIE, SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, SCUOLE D'ARTE, E I RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.

(Decreti presidenziali 15 novembre 1963, n. 2064, e 30 settembre 1965, n. 1193).

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
1 - *a*) Presidi di scuola media	1) Presidi di scuola media
b) Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale	
c) Direttori di scuola d'arte di 1° grado	
2 - *a*) Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media	2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
b) Italiano, storia e geografia, nella scuola secondaria di avviamento professionale	
c) Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte di 1° grado	
d) Cultura generale nella scuola d'arte di 1° grado	
3 - Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	3) Lingua straniera
4 - *a*) Matematica nella scuola media	4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
b) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale	
c) Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte di 1° grado	
d) Cultura scientifica nella scuola d'arte di 1° grado	
5 - *a*) Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	5) Educazione artistica
b) Disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado	
c) Decorazione pittorica nella scuola d'arte di 1° grado	
6 - *a*) Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro	6) Applicazioni tecniche maschili
b) Plastica nella scuola d'arte di 1° grado	
c) Decorazione plastica nella scuola d'arte di 1° grado	
d) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale, agrario e marinaro	
7 - *a*) Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	7) Applicazioni tecniche femminili
b) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	

(7940)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1968.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in seno alla commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1967, con il quale veniva nominato componente della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, l'ing. Emilio Supino;

Vista la lettera PRS. 7/1155, del 31 luglio 1968, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio comitato esecutivo ha deliberato di nominare, quale rappresentante dell'ente stesso, in seno alla commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna l'ing. Eugenio Cappa in sostituzione del dimissionario ing. Emilio Supino;

Ritenuta necessaria la sostituzione dell'ing. Emilio Supino;

Decreta:

L'ing. Eugenio Cappa è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ing. Emilio Supino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1968

(7918) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1968.

Ricostituzione del comitato di vigilanza della gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto la legge 5 luglio 1961, n. 580, sulla istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1965, relativo alla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del comitato di vigilanza per la gestione del fondo di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato di vigilanza medesimo per decorso triennio;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal Ministro per l'interno d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose acattoliche interessate e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Salvetti dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Comba pastore Roberto, Gorietti pastore Umberto, Ronchi pastore Manfredi e Sbaffi pastore Mario, in rappresentanza dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale degli affari di culto del Ministero dell'interno;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1968

(7902) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 695/68 del 10 luglio 1968, con la quale la confederazione artigiana sindacati autonomi comunica che il prof. Valerio Selan viene designato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in qualità di rappresentante degli artigiani, in sostituzione del comm. Tullio Albanesi, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il comm. Tullio Albanesi con il prof. Valerio Selan;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Valerio Selan è chiamato a far parte, quale rappresentante degli artigiani, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del comm. Tullio Albanesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1968

(7711) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 settembre 1966, n. 82/18, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha delibe-

rato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Cremosano-Campagnola Cremasca-Pianengo » che inizia presso l'abitato di Cremosano dove si innesta alla strada provinciale n. 2 « Crema-Vailate » e, con andamento da ovest ad est, tocca l'abitato di Campagnola Cremasca innestandosi alla strada provinciale n. 19 « Crema-Capralba » raggiunge infine l'abitato di Pianengo innestandosi con la strada provinciale n. 95 « di Mozzanica »;

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 643, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 comma *a*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di chilometri 4 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1968

Il Ministro: NATALI

(7784)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Vista la nota n. 244 prot. dell'11 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise comunica che lo avv. Guido Palmiotti è stato designato dalla camera sindacale di Campobasso dell'unione italiana del lavoro quale rappresentante dei lavoratori, in seno al predetto comitato, in sostituzione dell'avv. Tommaso Palmiotti eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise l'avv. Tommaso Palmiotti con l'avv. Guido Palmiotti;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Guido Palmiotti è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica del Molise in sostituzione dell'avv. Tommaso Palmiotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1968

(7710) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 3 agosto 1968.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Chieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Viste le designazioni formulate dagli enti e organismi competenti;

Udito il medico provinciale in ordine alla nomina dei componenti non di diritto del consesso;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

E' costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970.

Sono chiamati a far parte del consesso:

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Chieti;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Chieti;
l'ufficiale sanitario di Chieti;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Componenti nominati:

Murmura dott. Vincenzo, medico condotto di Roccamontepiano;
il presidente dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Chieti;
il direttore sanitario dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Chieti;
Marinelli prof. Luigi, primario medico dell'ospedale di Chieti;
Tenaglia dott. Gastone, primario chirurgo dell'ospedale civile di Guardiagrele;
Cotellessa prof. Mario, Zulli prof. Pietro, Angelucci dott. Vincenzo, dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
Mariani avv. Donato, esperto in materia amministrativa;
Agresta ing. Eugenio e La Rovere ing. Giovanni, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Sergiacomi prof. Arturo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;
Falcucci dott. Nino, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;
Mariani Monacelli dott. Ettore, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;
Mongiotti Sira, rappresentante del collegio ostetriche;
Scarlatto Lina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, vigilatrici e vigilatrici di infanzia;
Giannobi dott. Walfrido, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Giuliante dott. Guido, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Kadar dott. Emilio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Ignazio De Marco, consigliere di 2ª classe dell'amministrazione della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti.

Chieti, addì 3 agosto 1968

Il prefetto: NUMERICO

(7822)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 agosto 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Corsano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Corsano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il dott. Mario Gennaro.

Con decreto prefettizio p. n., del 13 maggio 1968, la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre.

Il commissario si trova nella necessità di definire numerosi e complessi problemi di amministrazione per normalizzare la situazione della civica azienda.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 13 agosto 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Corsano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il direttore di sezione dott. Mario Gennaro;

Visto il proprio precedente decreto p. n. del 13 maggio, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Corsano, affidata al direttore di sezione dott. Mario Gennaro, è prorogata di mesi tre dal 13 agosto 1968.

Lecce, addì 13 agosto 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

(7921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 29 luglio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Jerzy Mazon, vice console di Polonia a Milano.

(7896)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto in data 6 agosto 1968 il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha chiamato a far parte, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, il direttore generale prof. Danilo Guerrieri, quale componente effettivo, ed il prof. Sigfrido Cimmino, quale componente supplente, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Alberto Ghergo e del dottor Orazio Sciacca, dimissionari.

(7898)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 28328/4651, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Canci Luigi, nato in Scerni il 23 marzo 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 2165 riportate in catasto alle particelle numeri 125-*p*, 122 $^1/_{11}$, 136 parte, 125-*m*, 137 parte e 125-*n* del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 100-*c*, 109, 108, 111, e 110.

(7838)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in comune di Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita alla via Colombo del comune di Cagliari, della superficie di mq. 415, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 18-*G*, particella 3426.

(7867)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Monasterace.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 28 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 23.129,75, sita sulla costiera di Monasterace, riportata nel catasto del comune di Monasterace, al foglio n. 17, particelle numeri 23 e 25.

(7869)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1968, i poteri conferiti al dott. Angelo Di Stefano, commissario governativo della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma), sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1968.

(7906)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa farmaceutica, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1968 i poteri conferiti al prof. Aldo Moriniello, commissario governativo della Società cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1969.

(7907)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa C.A.M.I.S. - Cassa mutua impiegati statali Giuseppe Sicari, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1968, i poteri conferiti al dott. Raul Palazzetti, commissario governativo della società cooperativa C.A.M.I.S. - Cassa mutua impiegati statali Giuseppe Sicari, con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 15 gennaio 1969.

(7827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra - O.N.I.G., avverso la reiezione di un ricorso gerarchico proposto contro l'assunzione, quale bidello non di ruolo, del sig. Iorfida Adolfo, presso la scuola media di Lattarico (Cosenza).

(7860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 21 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,30	621,30	621,30	621,25	—	621,30	621,30	621,30	621,20
$ Can.	579,15	579,10	579,50	579,10	578,75	—	579,11	579,10	579,15	579 —
Fr Sv.	144,23	144,46	144,46	144,44	144,30	—	144,44	144,44	144,23	144,40
Kr. D.	82,66	82,66	82,695	82,69	82,60	—	82,665	82,69	82,66	82,68
Kr. N.	87 —	86,99	87,02	86,995	87 —	—	85,99	86,995	86,99	87 —
Kr Sv.	120,37	120,37	120,40	120,395	120,20	—	120,38	120,395	120,37	120,30
Fol.	171,23	171,23	171,28	171,24	171,30	—	171,20	171,24	171,23	171,15
Fr B.	12,42	12,425	12,4350	12,4240	12,415	—	12,425	12,4240	12,42	12,41
Franco francese	124,91	124,90	124,89	124,935	124,80	—	124,93	124,935	124,91	124,90
Lst.	1486,30	1486,20	1486,30	1486,20	1485,50	—	1486,20	1486,20	1486,30	1485,75
Dm. occ.	154,52	154,54	154,54	154,55	154,50	—	154,555	154,55	154,52	154,50
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,0770	24 —	—	24,08	24,077	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,71	21,90	—	21,73	21,71	21,71	21,71
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9250	8,70	—	8,925	8,9250	8,92	8,92

Media dei titoli del 21 agosto 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,575
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	579,105
1 Franco svizzero	144,44
1 Corona danese	82,677
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	120,387
1 Fiorino olandese	171,22
1 Franco belga	12,423
1 Franco francese	124,932
1 Lira sterlina	1486,20
1 Marco germanico	154,552
1 Scellino austriaco	24,078
1 Escudo Port.	21,72
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Bando di concorso pubblico, per esami, a quindici posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico meccanografico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui a punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di laurea in ingegneria; matematica; matematica e fisica; fisica; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale già in servizio con rapporto d'impiego presso l'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, 16, Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'istituto nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione

dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) analisi matematica;

b) geometria analitica.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) calcolo delle probabilità;

b) l'assicurazione di malattia gestita dall'INAM.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a riserva di posti, a precedenza o a preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B)* del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e di ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli in-

teressati possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico meccanografico.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Raccomandata

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani, 16 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di 2ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . presso . . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

(firma)

. . . . (4)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. - *Analisi matematica*: Insieme di numeri reali. Calcolo combinatorio. Funzioni di una variabile. Limiti di successioni e di funzioni. Funzioni continue. Calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile. Funzioni di più variabili. Numeri complessi. Nozioni fondamentali sulle matrici e sulle operazioni di calcolo matriciale. Equazione caratteristica di una matrice: autovalori ed autovettori. Sistemi di equazioni lineari e metodi per la loro risoluzione (per eliminazione ed iterativi). Equazioni algebriche e metodi approssimati per il calcolo delle radici. Integrazione delle forme differenziali lineari ed integrali curvilinei. Integrazione delle funzioni continue di più variabili. Integrali superficiali. Serie numeriche e serie di funzioni. Equazioni differenziali alle derivate ordinarie.

2. - *Geometria analitica*: Coordinate cartesiane sulla retta, nel piano e nello spazio. Elementi della teoria delle curve e della superficie. Rette, piani, coniche. Luoghi geometrici nel piano e nello spazio.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1. *Calcolo delle probabilità*: Probabilità e frequenza. Principi delle probabilità totali e composte. Variabili casuali e valori medi. Principali leggi di probabilità (binomiale, di Poisson, gaussiana). Elementi sulla teoria della dispersione.

2. - *L'assicurazione di malattia gestita dall'I.N.A.M.*: Fonti legislative e normative (legge istituzionale, altre leggi e norme varie). Organi deliberanti e di controllo. Ordinamento ed organizzazione centrale e periferica, amministrativa e sanitaria. Soggetti dell'assicurazione. Contributi. Prestazioni. Cenni sulle statistiche dell'istituto.

(7776)

Bando di concorso pubblico, per esami, a quattro posti di attuario di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo attuariale, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di attuario di seconda classe, qualifica iniziale del ruolo attuariale, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi del beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto

o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di attuario.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale già in servizio con rapporto d'impiego presso l'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, 16, Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'Istituto nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di attuario con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

b) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) calcolo differenziale ed integrale;

b) calcolo delle probabilità;

c) statistica metodologica;

d) nozioni generali di statistica assicurativa e di statistica sanitaria;

e) nozioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

f) economia e finanza delle imprese assicuratrici;

g) nozioni di diritto delle assicurazioni libere e sociali.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o a preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'imministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di attuario;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune d'origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego.

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'Istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori dei concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo attuariale.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

(Shema di domanda di partecipazione al concorso)

Raccomandata

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani, 16. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di attuario di 2ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali conseguito il . . presso . .,

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale d'attuario;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . ,

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . .

(firma)

. . . . . . (4)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana:

teoria dell'interesse; rendite certe; ammortamenti; funzioni biometriche; costruzione e perequazione di una tavola di mortalità; valori attuali medi relativi alle principali forme di assicurazione sulla vita umana; premi puri; premi di tariffa; riserve matematiche, calcolo delle riserve per gruppi; bilancio tecnico.

2) Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali:

teoria delle collettività divise in gruppi e sue applicazioni alla tecnica delle assicurazioni sociali; i premi e le riserve nelle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi nelle assicurazioni di inabilità, assistenza sanitaria e disoccupazione; principali basi tecniche delle varie forme di assicurazione sociale.

Prova orale

La *prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà* sulle seguenti altre:

1) Calcolo differenziale e integrale:

numeri reali e complessi; calcolo combinatorio; equazioni lineari; equazioni algebriche; serie numeriche, concetti fondamentali sulle funzioni, sui limiti, sulle derivate e sugli integrali; regole per la derivazione e per la integrazione; serie di funzioni; cenno sulle equazioni differenziali ordinarie.

2) Calcolo delle probabilità:

probabilità o frequenza; principi delle probabilità totali e delle probabilità composte; variabili casuali, valori medi; problema delle prove ripetute e teorema di Bernoulli; legge normale; probabilità delle cause; principali schemi di estrazione a sorte; cenni sui processi stocastici.

3) Statistica metodologica:

indici statistici, teoria delle relazioni tra le modalità di due variabili statistiche; rapporti statistici; nozioni fondamentali di teoria dei campioni e tecniche speciali di campionamento; elaborazione meccanica dei dati (cenno sui principi di funzionamento, sulle caratteristiche e possibilità degli impianti meccanografici).

4) Nozioni generali di statistica assicurativa e di statistica sanitaria:

elementi di statistica assicurativa e di statistica sanitaria, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

5) Nozioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni:

nozioni generali, con particolare riferimento alle assicurazioni riguardanti i danni alle persone.

6) Economia e finanza delle imprese assicuratrici:

concetto economico della assicurazione; l'impresa di assicurazione e sua organizzazione; riserve tecniche e riserve patrimoniali; bilanci delle imprese di assicurazione; la riassicurazione.

7) Nozioni di diritto delle assicurazioni libere e sociali:

concetto di assicurazione; elementi di diritto delle assicurazioni libere e sociali; cenno sulle principali leggi italiane in materia di assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione di malattia.

(7777)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede del palazzo di giustizia di Forlì.

IL PROVVEDITORE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, ed il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e successive modifiche;

Vista la legge 15 marzo 1965, n. 124.

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 632;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale 25 marzo 1968, n. 566/6631, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1968, registro n. 3, foglio n. 343, con il quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile di Forlì in data 23 novembre 1965 per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Forlì, dell'importo di L. 702.075.480, ed è stata impegnata la relativa spesa sul cap. 8106 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso, in conto residui;

Considerato che in detto progetto è prevista una spesa di complessive L. 20.000.000 per opere artistiche e di abbellimento ai sensi delle succitate leggi n. 237 e n. 717;

Che l'importo di tali opere supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso, a termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo palazzo di giustizia di Forlì.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 10 giugno 1968

Il provveditore: GRAUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 380

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte, appresso indicate, destinate quali opere di abbellimento del « Palazzo di giustizia di Forlì » il cui tema dovrà essere attinente alla destinazione del palazzo stesso.

Descrizione delle opere

Opera 1ª: Un'opera scultorea in bronzo da collocarsi all'esterno a sinistra della scala dell'ingresso di piazza XX Settembre delle dimensioni di circa metri 3 × 2 di base, per metri 3 di altezza.

Tale gruppo sarà posto su di un basamento eseguito a spese dell'amministrazione previo accordo con l'artista.

Dovrà essere eseguito un bozzetto in scagliola in scala 1:5 accompagnato da disegni su carta in scala 1:10.

Opera 2ª: Fregio decorativo dello sviluppo di metri 23 circa e dell'altezza di cm. 55 da eseguirsi in pannelli di terracotta naturale con rilievi in oggetto di cm. 10:15, posto in opera a decorazione della base del parapetto del ballatoio del secondo piano prospiciente l'ingresso di via Cignani.

Dovrà essere eseguito un bozzetto in scagliola di un tratto del fregio di almeno m. 1, al vero, accompagnato da disegni in scala 1:2 di tutto il fregio.

Si consigliano gli artisti concorrenti a rendersi esatto conto mediante sopralluogo, delle caratteristiche dell'edificio interessato dalle opere da eseguire; la direzione dei lavori fornirà in sito tutti i chiarimenti necessari.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione del possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare il bozzetto e disegni come specificato nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate quali opere di abbellimento del palazzo di giustizia di Forlì » e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, nella quale il concorrente dovrà esplicitamente affermare che ha preso esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese a rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia di Bologna, via dei Mille, 21, entro e non oltre le ore 12 del centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a 30 (trenta) giorni della chiusura del concorso.

Decorsa questa ultima scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto di ogni opera sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi estetici, artistici e tecnici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la miglior riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti dichiarati vincitori si dovranno ritenere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, al termine dell'opera, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno, parte integrante del presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicata:

Opera 1ª: L. 18.000.000 (diciottomilioni);
Opera 2ª: L. 2.000.000 (duemilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno allegato al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Forlì, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potrà altresì richiedere copia del disegno del prospetto della facciata principale del palazzo di giustizia di Forlì, davanti la quale sarà ubicato il gruppo scultoreo in bronzo.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7844)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero delle partecipazioni statali, sita in via Sallustiana n. 53, nei giorni nove e dieci ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(7843)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4625/8/5 in data 20 giugno 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 1609/8/5 in data 6 marzo 1967, con il quale veniva stralciata dal bando di concorso predetto la condotta consorziale di Villa del Conte;

Visto il proprio decreto n. 1215/26/2 in data 15 giugno 1967, con il quale la condotta unica del comune di Campodoro inserita nel bando di concorso predetto, è stata ritenuta condotta consorziale a seguito della costituzione del consorzio ostetrico tra i comuni di Campodoro e Villafranca Padovana in virtù del decreto n. 35231 Div. 2ª in data 4 febbraio 1967 del prefetto di Padova;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Angela dott. Plinio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Padova;

Centi dott. Angelo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Onnis prof. Antonio, docente universitario in ostetricia;

Franco prof. Giovanni, libero docente in ostetricia;

Facchinato Gilda, ostetrica condotta del comune di Padova.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 10 maggio 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(7883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1967, n. 493, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di un posto di ufficiale sanitario presso il consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena e i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1968, n. 7916, con il quale si provvide alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto n. 550 in data 27 gennaio 1968, con il quale si provvide all'integrazione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;

Ritenuta la legittimità di dette operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso di cui in premessa:

Zanoni Rino, punti 132,570 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Modena, addì 27 luglio 1968

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario presso il consorzio per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dottor Zanoni Rino, unico idoneo, è nominato ufficiale sanitario del consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra l'amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Concordia, Novi e S. Possidonio.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, alle dipendenze del consorzio predetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto;

Il presidente del consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nei modi e nelle forme di legge.

Modena, addì 27 luglio 1968

Il medico provinciale: RENZULLI

(7847)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.